



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
PALVARETA NOVA**

San Martino del Lago – Solarolo Rainerio – Voltido

Sede: SOLAROLO RAINERIO (CR) – Via Giuseppina n. 83

P.I. 01540340195 – C.F. 90005680195 - Tel. 0375-91017 – fax 0375- 310164

Mail: protocollo@unionepalvaretanova.it – PEC unione.palvaretanova@pec.regione.lombardia.it

**UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA**

**“PALVARETA
NOVA”**

Provincia di Cremona

STATUTO

*Approvato con Deliberazione di Assemblea
dell'Unione nr. 2 del 29.04.2021*

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione di comuni Lombarda "PALVARETA NOVA" - costituita dai Comuni di Solatolo Rainerio (CR), San Martino del Lago (CR) e Voltido (CR) per brevità di seguito definita "Unione", costituita ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 19 del 27/06/2008 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Presente statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli dei comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei comuni.

Anche le modifiche del presente Statuto sono approvate con la stessa procedura di cui all'art.6, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Solarolo Rainerio, San Martino del Lago e Voltido ricadenti nel medesimo distretto socio-sanitario.

L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

Le norme dello statuto sono configurate in modo da potersi applicare alla Unione eventualmente estesa ad altri comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.

L'Unione, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente Statuto, persegue ed incentiva l'autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

L'Unione ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

- favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni tutelandone l'assetto nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, della salute dei cittadini, valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
- concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provincia e di altre realtà di coordinamento territoriale anche avvalendosi dell'apporto di formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio dell'Unione;
- sviluppare costanti rapporti di collaborazione, complementarietà e sussidiarietà con Comuni limitrofi, Provincia e Regione, secondo le diverse sfere di competenza;
- potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

Art. 4 - Principi e criteri generali di azione

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali.

Qualsiasi atto dell'Unione non può avere durata od effetti superiori a quelli dell'Unione stessa fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Statuto.

Art. 5 - Istituti di partecipazione

L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

A tal fine promuove la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini, in relazione agli atti dell'Unione in conformità alla legge 241/90.

Art. 6 – Sede

La sede dell'Unione è situata nel Palazzo Municipale del Comune di Solarolo Rainerio.

Gli uffici possono essere ubicati in uno dei Comuni ricompresi nell'Unione.

Gli organi possono riunirsi anche presso gli altri Comuni dell'Unione e gli uffici possono essere situati anche in modo diverso, purché nell'ambito del territorio dei Comuni.

La pubblicazione degli atti avverrà all'Albo on-line del sito dell'Unione.

Art. 7 - Durata

La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato.

Art. 8 - Fusione

L'Unione può addivenire alla fusione tra i Comuni aderenti. Nell'atto di fusione verrà individuata la sede del nuovo Ente. Le procedure inerenti al processo di fusione dovranno essere conformi alla normativa di legge vigente.

Art. 9 - Adesione e Recesso

Possono aderire all'Unione Comuni territorialmente contigui all'Unione stessa o la cui contiguità risulti dall'adesione all'unione di più Comuni. I Comuni che aderiscono all'Unione si impegnano a trasferire all'Unione almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

E' facoltà del Comune recedere dall'Unione in qualsiasi momento.

Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati, da assumersi sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento definitivo.

Le modifiche allo Statuto dell'Unione conseguenti il recesso di un Comune devono essere deliberate con atto consiliare degli altri Comuni rimanenti a far parte dell'Unione, con le modalità di cui all'art. 32 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

In caso di recesso da parte di uno dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del Comune recedente.

Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione e rinuncia anche a ogni contributo, sovvenzione o rimborso di spesa ordinaria o straordinaria percepita dall'Unione.

1 - Recesso dall'Unione:

- a) Il recesso, di cui all' art. 18, c. 4, della L.R. n. 19/2008, esercitato prima del termine di 10 anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 20% dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. L'assemblea dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla base di una adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale, conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso;
- b) Il recesso non deve recare nocimento all'Unione: a tal fine gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi;
- c) In presenza di due soli Comuni componenti l'Unione, il recesso di uno dei due Comuni comporta lo scioglimento della Unione stessa. In questo caso si applicano le norme stabilite dall'art. 10;
- d) Con apposito accordo/regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente statuto, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente;
- e) Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Vice Presidente dell'Unione da un suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Cremona.

2 - Recesso da un servizio:

- a) Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dell'Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
- b) Con la stessa deliberazione di presa d'atto l'Assemblea stabilirà il recupero secondo i criteri di cui al precedente comma 1, limitando l'applicazione ai soli contributi statali e regionali relativi ai singoli servizi oggetto di recesso, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.
- c) In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui pianta

organica risulta inserito, ovvero secondo quanto prevista nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.

- d) Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 27 luglio 2009 n. 2 e la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, si accolla a carico del Comune recedente una quota pari al 50% del contributo regionale risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

Art. 10 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni componenti con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statuarie. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare il citato provvedimento di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi interventi e risorse di bilancio, in base alla normativa vigente.

Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività presso il Comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica.

Il personale assunto direttamente dall'Unione, nel caso di scioglimento, verrà trasferito nella dotazione organica dei Comuni, previa modifica delle rispettive piante organiche, con gestione in convenzione del personale stesso ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000.

Il relativo costo verrà ripartito fra i Comuni in base al numero delle ore di servizio prestate in ciascun Comune.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 11 - Oggetto

I Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dell'art. 117, secondo comma lettera p) della Costituzione, stabilite dal legislatore con l'art. 19 del d.l. 95/2012 convertito in legge 125/2012, che ha modificato l'art. 14 del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. Inoltre, può essere conferito all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati, ulteriore rispetto alle funzioni sottoelencate:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f)** l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l) -bis) servizi in materia statistica.

I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma precedente sono adottati dai singoli Comuni.

Con atto consiliare di modifica statutaria da approvarsi con le procedure di cui all'art. 32 - c. 4 D.Lgs. 267/2000, i Comuni partecipanti possono affidare all'Unione altre competenze amministrative.

Parimenti con atto consiliare da approvarsi con le procedure di cui al precedente comma i Comuni possono sottrarre all'Unione competenze amministrative già affidate con precedenti atti.

Art. 12 - Procedimento per il trasferimento delle competenze.

Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quanto previsto dall'art. 11 è deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione, con le procedure di cui all'art. 32 c. 4 D.Lgs. 267/2000 con decorrenza dall'adozione della deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio ed eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dal Responsabile del Servizio.

A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione esercita tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi della stessa gestiti.

Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al punto 1) lettera b) del precedente art.9.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I

Organi dell'Unione

Art. 13 - Organi

Sono Organi dell'Unione: l'Assemblea, la Giunta ed il Presidente.

In relazione agli organi dell'Unione in composizione diversa rispetto all'art. 18 della L.R. 27/06/2008 n. 19 è garantita l'invarianza dei costi.

Art. 14 - Procedimento di elezione dell'Assemblea

L'Assemblea dell'Unione è eletta in secondo grado, dai Comuni partecipanti all'Unione stessa, scegliendo i membri da eleggere in seno ai rispettivi Consigli e Giunte Comunali.

I sindaci sono membri di diritto dell'Assemblea.

A ciascun Comune spetta oltre ai Sindaci nominare due componenti tra consiglieri ed assessori, di cui uno designato dai gruppi di minoranza eventualmente presenti.

Nel caso in cui in uno dei Comuni componenti non esista la minoranza consiliare, i due componenti spettanti saranno nominati dalla maggioranza consiliare.

In caso di decadenza o dimissioni da consigliere e assessore comunale si decade da componente dell'Assemblea dell'Unione.

Articolo 15 - Nomina del presidente, del vicepresidente e della Giunta

Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono nominati dall'Assemblea e possono essere nominati tra i Sindaci dei comuni partecipanti all'Unione.

La Giunta, composta da tre componenti incluso il Presidente, è eletta dall'assemblea con voto limitato ad una sola preferenza. Sono eleggibili i Sindaci dei comuni partecipanti all'unione.

CAPO II Competenza degli Organi

Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea spetta determinare l'indirizzo politico/amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.

L'Assemblea discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati annualmente dal Presidente.

Il documento programmatico presentato dal presidente ed approvato dall'Assemblea costituisce atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico/amministrativa dell'Unione.

La funzione di programmazione propria dell'Assemblea si esprime in particolare al fine della presentazione dei bilanci pluriennali ed annuale.

L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi.

Articolo 17 - Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente dell'Unione; collabora con il presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000.

Il Presidente può affidare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Articolo 18 - Competenze del Presidente

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, dell'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall'Unione.

Articolo 19 - Competenze del Vice Presidente

La rappresentanza legale dell'Unione, anche in giudizio, spetta al Presidente.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore anziano, ai sensi del testo unico di cui al D. Lgs 267/2000.

Articolo 20 - Norma di rinvio

Si applicano agli Organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 21 - Principi

Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti, l'Unione:

- ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;

- indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Articolo 22 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'Assemblea e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione.

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Articolo 23 - Direzione generale

La direzione dell'organizzazione dell'Unione può essere attuata dal Segretario dell'Unione stessa.

Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'Unione secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintendere alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

Al Segretario compete altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197 del D.Lgs 267/00 nonché la predisposizione del piano esecutivo gestionale anche semplificato.

Articolo 24 - Segretario

Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente fra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro Segretario su nomina del Presidente.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l'attività.

Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autenticare scritte private ed atti bilaterali nell'interesse dell'Unione;
- esprime il parere di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

Articolo 25 - Forma di gestione dei servizi

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali, direttamente ed anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal titolo V del D.Lgs 267/2000.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 26 - Finanze dell'Unione.

L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

L'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe con riguardo ai servizi -funzioni attribuiti.

Articolo 27 - Compartecipazione dei Comuni.

I Comuni sono tenuti a garantire all'Unione le risorse necessarie per la gestione corrente e per gli investimenti, versando all'Unione medesima una quota il cui ammontare è determinato annualmente dalla Giunta dell'unione nello schema di bilancio di previsione annuale.

Dalla quota prevista nel comma precedente, i Comuni potranno detrarre le spese per le funzioni ed i servizi affidati all'Unione che hanno sostenuto autonomamente.

Sono esclusivamente a carico delle risorse proprie dell'Unione gli investimenti iniziali volti a uniformare i sistemi informativi dei Comuni aderenti.

Articolo 28 - Bilancio e programmazione finanziaria

L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini di legge e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione.

L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Articolo 29 - Controllo economico della gestione

Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Articolo 30 - Revisione economica e finanziaria

La revisione economico finanziaria è affidata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 D.Lgs. n. 267/2000 ad un revisore dei conti.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Articolo 31 - Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto da soggetto abilitato in conformità al titolo V del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Norme transitorie e finali

La Giunta è incaricata di presentare all'Assemblea, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previsti nel presente atto.

Fino alla eventuale adozione di una dotazione organica propria ed all'assunzione del personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione a norma dell'art. 30 del D.Lgs 267/00 ovvero all'istituto del Comando a tempo parziale o totale dei dipendenti dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo Comune.

Articolo 33 - Capacità normativa dell'Unione

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti all'Unione determina ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali non appena gli organi dell'Unione abbiano deliberato.

Articolo 34 - Modificazioni del presente statuto

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate con le procedure di cui all'art. 32 c.4 D.Lgs. 267/2000 dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti.

L'Assemblea dell'Unione può proporre modifiche al presente Statuto.

Le proposte di modifiche sono precedentemente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali su di esse si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore decorso trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'atto costitutivo e lo statuto sono inviati alla Regione Lombardia.

Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 36 - Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Statuto si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Statuto.

Copia del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione ed all'Albo dell'Unione, allorché costituito, nonché inviati al Ministero dell'Interno ed all'ANCI.

Sommario

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI	2
Art. 1 - Principi fondamentali.....	2
Art. 2 - Finalità dell'Unione.....	2
Art. 3 - Obiettivi programmatici	2
Alt. 4 - Principi e criteri generali di azione	3
Art. 5 - Istituti di partecipazione	3
Art. 6 - Sede.....	3
Art. 7 – Durata	4
Alt. 8 - Fusione	4
Ari. 9 - Adesione e Recesso.....	4
Alt. 10 - Scioglimento.....	6
TITOLO II COMPETENZE	6
Art. 11 - Oggetto.....	6
Ari. 12 - Procedimento per il trasferimento delle competenze	7
TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	8
CAPO I Organi dell'Unione	8
Art. 13 - Organi.....	8
Art. 14 - Procedimento di elezione dell'Assemblea	8
Articolo 15 - Nomina del presidente, del vicepresidente e della Giunta	8
CAPO II Competenza degli Organi	8
Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea	8
Articolo 17 - Competenze della Giunta	9
Articolo 18 - Competenze del Presidente	9

Articolo 19 - Competenze del Vice Presidente	10
Articolo 20 - Norma di rinvio	10
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	10
Articolo 21 - Principi	10
Articolo 22 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	10
Articolo 23 - Direzione generale	1 I
Articolo 24 - Segretario	1 1
Articolo 25 - Forma di gestione dei servizi	12
TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ	12
Articolo 26 - Finanze dell'Unione	12
Articolo 27 - Compartecipazione dei Comuni	12
Articolo 28 - Bilancio e programmazione finanziaria	12
Articolo 29 - Controllo economico della gestione	13
Articolo 30 - Revisione economica e finanziaria	13
Articolo 31 - Servizio di tesoreria	13
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 32 - Norme transitorie e finali	13
Articolo 33 - Capacità normativa dell'Unione	14
Articolo 34 - Modificazioni del presente statuto	14
Art. 35 - Entrata in vigore	14
Art. 36 - Norme finali e di rinvio	14